

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6080 del 21/11/2023
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Spray Dry Spa - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Emilia Romagna n.15 - Modifica dell'autorizzazione n. ARPAE DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021 e ss.mm.ii - Pratica ARPAE n.23647/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6298 del 20/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Spray Dry Spa - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Emilia Romagna n.15 - Modifica dell'autorizzazione n. ARPAE DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021 e ss.mm.ii - Pratica ARPAE n.23647/2022

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;

le linee guida SNPA approvate con Delibera n.156/2022 del 23.02.2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

PREMESSO CHE:

la ditta Spray Dry S.p.A., con sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A, è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione ARPAE DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021, all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna n.15.

L'autorizzazione ha validità sino al 09/08/2029 ed è comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico

Con determinazione DET-AMB-2022-5621 del 02/11/2022 è stata autorizzata una modifica relativa alla rimodulazione dei quantitativi del rifiuto CER 08.02.02 in relazione alle descrizioni ad esso associate, con adeguamento delle capacità massime di stoccaggio istantanee, ma senza variazione del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti e senza modificare il posizionamento dei box attualmente identificati.

La ditta svolge attività di produzione di impasti atomizzati pronti all'uso per l'industria ceramica: nella produzione di tali impasti vengono utilizzati oltre alle materie prime, anche rifiuti non pericolosi di origine ceramica, allo stato solido e liquido.

L'attività di recupero autorizzata consiste nella macinazione a umido dei rifiuti (eventualmente miscelati) e delle materie prime impiegate (argille, sabbie, feldspati) e successivo avvio della barbotina ottenuta alle camere di essiccazione degli atomizzatori, previa setacciatura e vagliatura; dall'attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

Il quantitativo totale di rifiuti autorizzati per il recupero è pari a 121.500 ton/anno

VISTA:

l'istanza che la ditta Spray Dry S.p.A. ha presentato in data 06/06/2022, assunta agli atti con prot. ARPAE n.93252 per ottenere la modifica dell'autorizzazione unica (AU) art.208 del d.lgs.152/06 finalizzata all'inserimento nuovo codice rifiuto (EER 10.12.09* "rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose), nelle attività di recupero già svolte all'interno del sito produttivo e ridefinizione dei box di stoccaggio dei rifiuti per inserimento box dedicato al nuovo codice EER, senza aumento della capacità produttiva dell'impianto e senza aumento del quantitativo annuo totale di rifiuti in ingresso attualmente autorizzato.

CONSIDERATO CHE:

il quantitativo di calce esausta identificata con il EER 10.12.09* che si richiede è pari a 4.000 ton/anno e tale modifica non aumenterà il quantitativo totale di rifiuti autorizzati pari a 121.500 ton/anno, in quanto la ditta propone una rimodulazione dei quantitativi autorizzati sugli altri EER (Riduzione del quantitativo di EER 101299 da 14.000 a 10.000 ton/anno) al fine di mantenere il complessivo invariato;

per la modifica di cui sopra, la ditta ha presentato istanza di Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi dell'art. 6 della LR 4/2018, che recepisce l'art.6, commi 9 e 9bis del D.lgs. 152/2006, alla Regione Emilia-Romagna, che

si è espressa con l'esclusione di verifica di assoggettabilità a VIA (prot. n. 50751/2022);

le modifiche proposte comportano modifiche ai seguenti titoli autorizzativi:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

La ditta ha inoltre dichiarato che gli scarichi idrici e gli aspetti correlati al rumore rimarranno invariati.

DATO ATTO CHE:

con nota n.140901 del 29/08/2022 la Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Sassuolo, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera spa (in qualità di gestore del servizio idrico integrato), Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta in modalità telematica il 20/09/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.164036/2022). Nel corso della seduta della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni, riportate nel verbale citato;

la ditta ha trasmesso le seguenti integrazioni: In data 29/11/2022, prot n.196254/202, in data 16/12/2022 prot 206676/2022,, in data 06/04/2023 prot 60883/2023, in data 23/05/2023 prot 89456/2023;

ARPAE, con comunicazione prot 94036 del 30/05/202, ha convocato Conferenza dei Servizi, per valutare la documentazione di cui sopra, allegata alla convocazione;

la Conferenza si è riunita in seconda seduta in modalità telematica il giorno 13/06/2023;

dalla Conferenza è emersa da parte della ditta la necessità di apportare alcune modifiche all'impianto legate all'introduzione del nuovo codice EER 10.12.09*, in particolare in merito agli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori, che non erano state riportate e descritte nella documentazione trasmessa (nuova tramoggia dedicata per l'introduzione e il dosaggio della calce ed eventuale aspirazione delle polveri);

la Conferenza ha infine accolto la richiesta della ditta di sospendere i termini del procedimento per 30 giorni, fino alla presentazione da parte della ditta della documentazione di progetto relativa alla dotazione impiantistica necessaria all'introduzione del rifiuto codice EER 10.12.09* nel processo produttivo e alla necessità di eventuali aspirazioni delle emissioni polverulente in fase di caricamento, fornendo gli elementi necessari alla valutazione da parte dell'AUSL e di ARPAE, come riportato nel relativo Verbale, assunto agli atti con Prot. n.106224/2023;

in data 21/06/2023 la ditta ha fornito la documentazione di cui sopra, assunta agli atti al prot. n. 108484;

per la valutazione di tale documentazione, la Conferenza dei Servizi è stata convocata in terza a seduta con nota n.136599 del 07/08/2023;

a conclusione della seduta tenutasi in modalità telematica il 24/08/2023 (Verbale della Conferenza Prot. n.145937/2023), la Conferenza, tenuto conto anche dei contributi istruttori prot. nn. 102394, 143333 e 144869 di ARPAE-ST, ha espresso all'unanimità parere favorevole alle modifiche dell' AU 208 richieste dalla ditta, con prescrizioni che saranno puntualmente riprese ed esplicitate nella parte dispositiva del presente atto;

il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. nn.:

- prot. 93252 del 06/06/2022 istanza di modifica dell'Autorizzazione,
- prot. 196254 del 29/11/2022 integrazioni
- prot. 206676 del 16/12/2022 precisazioni in merito alle integrazioni
- prot. 60883 del 06/04/2023 integrazioni volontarie in merito all'End of Waste
- prot. 89456 del 23/05/2023 ulteriori integrazioni End of Waste
- prot. 108484 del 21/06/2023 integrazioni su impianto di aspirazione per miscelazione calce

PRESO ATTO:

che, richiamato quanto disposto dagli artt. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs.159/2011, poiché sono trascorsi più di 30 giorni dal giorno di invio da parte di ARPAE al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura competente (vd. Banca dati unica della documentazione antimafia) della richiesta della comunicazione antimafia (ex art.84 co.2) ai fini di quanto disposto dall'art.67 del D.Lgs. sopracitato, risulta possibile, anche nelle more della comunicazione antimafia da parte della Prefettura competente, ritenere valida l'autocertificazione rilasciata ex DPR 445/2000 dal legale rappresentante di Spray Dry spa circa l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto (ex art.67) riferita a tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia (ex art.85), in atti al prot. ARPAE n. 146250/2023,

CONSIDERATO:

che il processo di cessazione della qualifica di rifiuto, oggetto dell'istanza di modifica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti è già previsto dalle norme tecniche esistenti per quanto riguarda le attività di recupero, le caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti, ma la ditta richiede di inserire tipologie di rifiuto diverse in ingresso (codice EER 10.12.09*);

che, per i rifiuti di cui sopra, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste (tabella 4.3 punto 3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, l'istruttoria svolta ha verificato la compatibilità delle tipologie di rifiuto diverse in ingresso (codice EER 10.12.09*) con il processo di recupero e con le caratteristiche finali dei prodotti ottenuti, dettagliando soprattutto le condizioni poste dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006;

la società proponente risulta proprietaria delle aree interessate dalla presente autorizzazione;

le modifiche proposte variano gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che nel seguito vengono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R5 – Rifiuti non pericolosi:

117.500 t/a x 12 €/t = **1.410.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R5 – Rifiuti pericolosi:

4.000 t/a x 15 €/t =60.000,00; con un importo minimo, comunque, pari a **100.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a 1.510.000,00 €

RITENUTO, pertanto:

di poter autorizzare con il presente dispositivo alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 ;

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, e dei pareri acquisiti, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni recepite nel presente provvedimento.

RICHIAMATI:

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

DATO ATTO:

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il

responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate, su proposta del Responsabile del procedimento,

DETERMINA:

1. di modificare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021 la ditta Spray Dry Spa con sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A e impianto in via Emilia Romagna n.15, in Comune di Sassuolo (MO), per l'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) come segue:

Gli allegati al presente atto:

“Allegato EoW”

“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”,

“Planimetria generale stabilimento – Lay-Out rev. 04 del 16/06/2023”

modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021 e ss.mm.ii.

1. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella determinazione n. DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021, successivamente modificata con DET-AMB-2022-5621 del 02/11/2022, per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
2. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica n.DET-AMB-2021-3817 del 29/07/2021, successivamente modificata con DET-AMB-2022-5621 del 02/11/2022, e come tale va conservato unitamente ad esse ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
3. di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto e della presente prescrizione. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **1.510.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;

- d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
4. di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla prestazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
 5. di stabilire che la Ditta deve comunicare la data di conclusione degli interventi relativi alle strutture previste per la movimentazione e il dosaggio della calce e la relativa aspirazione, entro 15 giorni dalla loro realizzazione, trasmettendo apposita nota ad Arpae, Comune e AUSL;
 6. di stabilire che la Ditta dovrà presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, dichiarazione di non aggravio del rischio incendio a firma del professionista antincendio, una volta conclusi i lavori, adeguatamente compilata, indicante le modifiche rispetto a quanto agli atti dello stesso Comando;
 7. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la scadenza del presente provvedimento resta confermata al **09/08/2029** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto al termine fissato;
 8. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 9. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
 10. di trasmettere il presente provvedimento ad ISPRA ai sensi dell'art.184-ter comma 3-bis del d.lgs.152/2006;
 11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
 12. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO RIFIUTI

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

Spray Dry SpA svolge attività di produzione di impasti atomizzati pronti all'uso per l'industria ceramica.

Nella produzione di tali impasti vengono utilizzati oltre alle materie prime, anche rifiuti non pericolosi di origine ceramica, allo stato solido e liquido.

L'attività di recupero autorizzata consiste nella macinazione dei rifiuti (eventualmente miscelati) e delle materie prime impiegate (argille, sabbie e feldspati) e successivo avvio della barbotina ottenuta alle camere di essiccazione degli atomizzatori, previa setacciatura e vagliatura. Il prodotto ottenuto è classificato come "impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate".

Dall'attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 12.6 e 7.3 dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti; all'interno dell'impianto vengono effettuate le stesse lavorazioni anche a partire da sottoprodotti ai sensi della Determinazione della Regione Emilia-Romagna n.16604/2017.

ISTRUTTORIA E PARERI

Rispetto a quanto attualmente autorizzato, con l'istanza la ditta ha inizialmente richiesto le seguenti modifiche:

1) Inserimento di un nuovo codice rifiuto EER 10.12.09* "rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose", nelle attività di recupero già svolte all'interno del sito produttivo senza aumento della capacità produttiva dell'impianto e senza aumento del quantitativo annuo totale di rifiuti in ingresso attualmente autorizzato.

2) Ridefinizione dei box di stoccaggio dei rifiuti per inserimento box dedicato al nuovo codice EER.

Il quantitativo di calce esausta identificata con il EER 10.12.09* che si richiede è pari a 4.000 ton/anno e tale modifica non aumenterà il quantitativo totale di rifiuti autorizzati pari a 121.500 ton/anno, in quanto la ditta propone una rimodulazione dei quantitativi autorizzati sugli altri EER (Riduzione del quantitativo di EER 101299 da 14.000 a 10.000 ton/anno) al fine di mantenere il complessivo invariato

Il nuovo rifiuto in ingresso (EER 10.12.09*) verrà consegnato all'interno di big-bags opportunamente confezionati e stoccati in area interna allo stabilimento su superficie impermeabile. Il materiale verrà prelevato dai big-bags mediante tramoggia di scarico con sistema di svuotamento automatico e successivo trasporto tramite nastro estrattore all'interno di un dissolutore per la sospensione della calce esausta in acqua. La sospensione così ottenuta verrà trasferita attraverso tubazioni dedicate all'interno delle vasche di stoccaggio della barbotina.

La ditta ritiene che l'inserimento del nuovo codice EER 10.12.09* non comporterà nuovi impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana, in ragione della quantità limitata di impiego, delle caratteristiche proprie del

rifiuto (che è classificato per potenziali effetti irritanti per contatto) e delle modalità di impiego che di fatto prevedono l'inglobamento del materiale in un composto stabile per impieghi industriali. Al contrario diventerà riutilizzabile un rifiuto ad oggi destinato a smaltimento.

La ditta ha inoltre allegato la planimetria relativa allo stato di progetto (Layout Spray Dry_stato di progetto_rev 16.06.23).

Considerate le indicazioni delle Linee Guida SNPA n.41/2022, in assenza di una disciplina comunitaria o di decreti nazionali già approvati per il recupero di suddetta tipologia di rifiuti (calce esausta), il procedimento autorizzativo rientra nel cosiddetto "caso per caso" nel rispetto delle condizioni e dei criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06. In particolare, la richiesta in esame ricade tra quelle per le quali è già previsto dalle norme tecniche esistenti il processo di recupero per quanto riguarda le attività di recupero, le caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti, ma vengono richieste tipologie di rifiuto diverse in ingresso, in questo caso per quanto riguarda il codice EER sopra richiamato (come da Tab. 4.3, punto 3 delle LLGG). Pertanto, l'istruttoria tecnica ha verificato la compatibilità con il processo di recupero e con le caratteristiche finali dei prodotti ottenuti, delle tipologie di rifiuto diverse in ingresso ben dettagliando soprattutto le condizioni poste dalle lettere c) e d) del comma 1 e dalle lettere a), c) e d) del comma 3 dell'art. 184-ter.

La Conferenza dei Servizi ha ritenuto opportuno introdurre le seguenti prescrizioni, proposte dal servizio territoriale di ARPAE (rif. prot. 102394/2023):

- prevedere l'estensione, anche a questa tipologia di rifiuto, dei monitoraggi di qualità e dei criteri già attuati per l'EoW derivante dal rifiuto ceramico.
- In merito alla modifica lay out stoccaggi, si conferma la necessità di stoccare il nuovo rifiuto in area coperta su superficie impermeabile. Le aree ed i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate con idonea cartellonistica riportante il codice europeo EER del rifiuto ivi stoccato, come già indicato nell'autorizzazione vigente. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche degli stessi ed essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Spray Dry Spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. La presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche"

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. Le aree adibite alla miscelazione dei rifiuti solidi in ingresso all'impianto devono essere delimitate mediante apposita segnaletica.
3. Lo stoccaggio dei fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato (codice europeo 080202) deve essere confinato all'interno di apposito box.
4. I rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R5 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

DM 05/0 2 /98	Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente		Q max annuale (R5)
			t	mc	t/a

12.6	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati)		90	50	4.500
	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato)		360	200	30.000
	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi liquidi)		45	45	1.000
	08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici		117	117	22.000
	10 12 03	Polveri e particolato	cumuli	80	50	15.000
			big bags	192	120	
10 12 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo)		75	50	10.000	
7.3	10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico		100	50	25.000
	10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		60	50	10.000
TOTALE				1.119	732	117.500

§l'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero (R5) dei rifiuti riferiti alla tipologia 12.6 [080202] [080203] [101203] [101299] e 7.3 [101201] [101208] del DM.05/02/1998

5. Per i rifiuti identificati con i codici EER **080202**, **080203**, **101203** e **101299** sono autorizzate le attività di recupero nel rispetto delle seguenti prescrizioni (v. punto 12.6 dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.):

i rifiuti in ingresso devono:

- essere costituiti da fanghi filtropressati, fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato, fanghi liquidi, sospensioni acquose, rottami ceramici crudi;
- provenire dall'industria ceramica. Qualora il rifiuto provenga da un centro di stoccaggio intermedio (operazione R13, allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06), Spray Dry S.p.A. deve acquisire anche copia del formulario di identificazione relativo al conferimento del rifiuto medesimo dal produttore al predetto centro di stoccaggio;
- avere le seguenti caratteristiche: fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi a matrice allumino-silicatica ed argillosa a base di PbO <25%, B2O3 <20% e CdO <3%. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito a tali caratteristiche;

6. Per i rifiuti identificati con il codice EER **101201** e **101208** sono autorizzate le attività di recupero nel rispetto delle seguenti prescrizioni (v. punto 7.3 dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.):

i rifiuti in ingresso devono:

- essere costituiti da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti;
- provenire dalla fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati;
- avere le seguenti caratteristiche: prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso;

7. per i rifiuti **080202**, **101201**, **101203** e **101299** la miscelazione di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nell'area appositamente individuata, denominata "MISCELA" nell'elaborato grafico "Planimetria generale

stabilimento – Lay-Out rev. 04 - 16/06/2023”, dotata di pavimentazione in argilla di spessore minimo un metro, impermeabile, così come attestato nel certificato di collaudo a firma di geologo iscritto al competente Ordine Professionale, acquisito dalla Provincia di Modena con prot. n. 87378/8.8.4. del 22/09/2009.

8. per il rifiuto **080203** è consentito l’inserimento negli impasti ceramici in fase di macinazione di materie prime e/o EoW;
9. per il rifiuto **101208** è consentita la macinazione all’interno dell’impianto a secco esistente (collegato al punto di emissione in atmosfera E17) e il successivo stoccaggio in silos e inserimento in linea durante la fase di caricamento dei mulini di macinazione a umido.

Prescrizioni specifiche per l’attività di recupero (R5) dei rifiuti codice EER 101209*

10. I rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell’allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l’operazione di recupero R5 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente		Q max annuale (R5)
		t	mc	t/a
10 12 09*	“Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose”)	50	25	4.000

11. Per i rifiuti identificati con il codice EER 101209* sono autorizzate le attività di recupero nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

i rifiuti in ingresso devono:

- essere costituiti da prodotti dal trattamento dei fumi (calce esausta) provenienti dall’industria ceramica.
- avere le seguenti caratteristiche: polveri e rifiuti solidi costituiti principalmente da Fluorite e contenuto di PbO <25%, B2O3 <20% e CdO <3%. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito a tali caratteristiche;

12. per i rifiuti codice EER 101209* è consentito l’inserimento negli impasti ceramici mediante trasferimento della sospensione della calce esausta in acqua all’interno della barbotina nelle vasche di stoccaggio della stessa, prima della fase di atomizzazione, in percentuali <1% dell’impasto.

Prescrizioni specifiche per le attività di recupero (R5)

13. I rifiuti di cui all’articolo 4) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutti i “criteri” dettagliati nell’allegato:

- Allegato EOW;

14. Tutte le movimentazioni del prodotto (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell’effettiva presenza di un mercato o una domanda per il materiale prodotto, sia per mantenere la tracciabilità del prodotto, sia per verificare le tempistiche di permanenza del prodotto all’interno dell’impianto di recupero.

15. Ogni lotto di prodotto, considerato come un QUANTITATIVO MASSIMO PARI A 20.000 TONNELLATE di una delle tipologie di impasto ceramico prodotto con l’utilizzo dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione in condizioni operative uniformi, in un periodo di tempo comunque non superiore a 7 GIORNI, è dichiarato/a conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati negli allegati (allegato Dichiarazione di Conformità); tale dichiarazione dovrà essere

trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata, unitamente ai suoi allegati ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.

16. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità alle caratteristiche previste dall'allegato EoW al presente atto; i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale/prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto 7.
17. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati o di personale interno adeguatamente formato, e tramite apposito verbale di campionamento (solo per le verifiche analitiche semestrali previste nell'allegato EoW), che deve essere a disposizione delle Autorità di controllo.
18. I documenti di trasporto del prodotto EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
19. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri descritti nell'allegato EoW deve essere attivo ed operante il sistema di gestione trasmesso ad ARPAE prot. 113846/2020 e prot. 114657/2021 ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata all'Agenzia prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare precedente.
20. Le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché dei lotti di materiali prodotti EoW saranno quelle previste nelle aree precisamente indicate nella planimetria "Planimetria generale stabilimento – Lay-Out rev. 04 -16/06/2023"
21. I rifiuti lavorati in attesa della predisposizione dei controlli di conformità, dovranno essere identificati con apposita cartellonistica, anche indicante "rifiuti lavorati in attesa di verifiche di conformità", e dovranno essere nettamente separati dai rifiuti in attesa di trattamento.
22. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta e ai criteri indicati nell'allegato EOW al presente atto dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati.
23. I prodotti EoW dovranno essere accompagnati dalle relative schede di sicurezza, redatte ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH).
24. Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti in attesa del trattamento deve avvenire nelle aree identificate nell'elaborato grafico "Planimetria generale stabilimento – Lay-Out rev. 04 -16/06/2023"; tali rifiuti devono essere stoccati in aree fisicamente separate e chiaramente distinguibili, secondo le seguenti modalità di messa in riserva:

fanghi filtropressati (EER 080202): all'interno del capannone, in cumulo, su pavimentazione in cemento impermeabile;

fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato (EER 080202): all'interno del capannone, in cumulo realizzato in box dotato di pavimentazione in argilla;

fanghi liquidi (EER 080202): in n. 2 cisterne in resina chiuse fuori terra, di capacità pari a 25 mc cadauno, dotate di bacino di contenimento in cemento armato di capacità pari a quella delle cisterne stesse, collocate nell'area cortiliva;

sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (EER 080203): in n.1 cisterna chiusa in resina fuori terra, di capacità pari a 130 mc, dotata di bacino di contenimento in cemento armato di capacità pari a quella della cisterna stessa, collocata nell'area cortiliva;

rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo (EER 101299): al coperto all'interno del capannone, in cumulo su pavimentazione in argilla;

polveri e particolato (EER 101203):

all'interno del capannone, in cumulo su pavimentazione in cemento armato;

in area cortiliva esterna, sul lato nord dello stabilimento a ridosso del capannone, raccolti in big-bags movimentati su pallet e dotato di cappuccio termoretraibile protettivo per lo sversamento e il contatto diretto con agenti atmosferici (vento e pioggia);

rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo (EER 101201) e gli scarti sottoposti a trattamento termico (EER 101208): al coperto all'interno del capannone, nei cumuli localizzati nell'elaborato grafico "Planimetria generale stabilimento – Lay-Out rev. 04 -16/06/2023";

calce esausta (EER 101209*): in big bags, in area coperta su superficie impermeabile.

25. Le aree ed i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate con idonea cartellonistica riportante il codice europeo EER del rifiuto ivi stoccato.
26. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche degli stessi ed essere provvisti di sistema di chiusura, accessorio e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
27. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
28. Le cisterne fuori terra utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi di cui ai codici europei 080202 e 080203 devono sempre avere un volume residuo di sicurezza pari al 10%.
29. I bacini di contenimento, collocati nell'area cortiliva a servizio delle cisterne adibite a stoccaggio dei rifiuti liquidi, devono essere mantenuti liberi dalla eventuale presenza di acqua a seguito di eventi meteorici eccezionali.
30. I rifiuti di cui al codice europeo 101203 preliminarmente alla movimentazione (operazioni di scarico e carico) devono essere sottoposti a bagnatura al fine di contenere la dispersione di polveri nell'ambiente.
31. L'area destinata al conferimento dei rifiuti deve essere distinta da quelle destinate alla messa in riserva degli stessi, nonché pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento, inoltre, deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

Codici EER del rifiuto: 101201, 101208 e 080202, 080203, 101203, 101299 e 101209*

Processo di recupero - R5 tipologia 7.3 e 12.6 DM.05/02/1998

Nome prodotto EoW - Impasto ceramico

Utilizzo dell'EoW - Industria Ceramica

- CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO -

- 1) Ai fini dell'utilizzo e del processo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato di cui ai successivi punti 2), 3), 4) e 5), i rifiuti ammessi a tale processo sono i seguenti:
 - a) codici **EER 101201 e 101208** con le seguenti caratteristiche:
 - costituiti da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti;
 - provenienti dalla fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati;
 - prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso;
 - b) codici **EER 080202, 080203, 101203 e 101299** con le seguenti caratteristiche:
 - costituiti da fanghi filtropressati, fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato, fanghi liquidi, sospensioni acquose, rottami ceramici crudi;
 - provenienti dall'industria ceramica. Qualora il rifiuto provenga da un centro di stoccaggio intermedio (operazione R13, allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06), Spray Dry S.p.A. deve acquisire anche copia del formulario di identificazione relativo al conferimento del rifiuto medesimo dal produttore al predetto centro di stoccaggio;
 - fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi a matrice allumino-silicatica ed argillosa a base di PbO <25%, B₂O₃ <20% e CdO <3%. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito a tali caratteristiche;
 - c) codice **EER 101209*** con le seguenti caratteristiche:
 - costituiti da prodotti dal trattamento dei fumi (calce esausta) provenienti dall'industria ceramica;
 - polveri e rifiuti solidi costituiti principalmente da Fluorite e contenuto di PbO <25%, B₂O₃ <20% e CdO <3%. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito a tali caratteristiche;
- 2) L'attività di recupero [R5] per i rifiuti **080202, 101201, 101203 e 101299** consiste nella preparazione e miscelazione, da effettuare esclusivamente nell'area appositamente individuata, denominata denominata "MISCELA" nell'elaborato grafico "Planimetria generale stabilimento – Lay-Out rev. 04 -16/06/2023", dotata di pavimentazione in argilla di spessore minimo un metro, impermeabile, così come attestato nel certificato di collaudo a firma di geologo iscritto al competente Ordine Professionale, acquisito dalla Provincia di Modena con prot. n. 87378/8.8.4. del 22/09/2009 e nell'inserimento negli impasti ceramici
- 3) L'attività di recupero [R5] per il rifiuto **080203** consiste nell'inserimento negli impasti ceramici in fase di macinazione di materie prime e/o EoW;
- 4) L'attività di recupero [R5] per il rifiuto **101208** consiste nella macinazione all'interno dell'impianto a secco esistente (collegato al punto di emissione in atmosfera E17) e il successivo stoccaggio in silos e inserimento in linea durante la fase di caricamento dei mulini di macinazione a umido.
- 5) L'attività di recupero [R5] per il rifiuto **101209*** consiste nell'inserimento negli impasti ceramici mediante trasferimento della sospensione della calce esausta in acqua all'interno della barbotina nelle vasche di stoccaggio della stessa, in percentuali <1% dell'impasto

- 6) Le caratteristiche tecniche del prodotto derivante dal processo di produzione di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) (**punto 7.3.4 a) e 12.6.4 b)** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.: impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate) in assenza di una normativa tecnica di riferimento, sono definite nell'apposita sezione delle schede tecniche di prodotto dell'azienda (Parametri specifici end of waste: carico di rottura, umidità, residuo a 10000 maglie, ritiro, assorbimento) le quali costituiscono il riferimento per le interazioni commerciali con i clienti. Le schede tecniche relative ai prodotti contenenti rifiuti recuperati devono essere detenute presso l'impianto e mantenute a disposizione dell'autorità di controllo.
- 7) Il prodotto ottenuto deve essere destinato direttamente ed esclusivamente ad industrie ceramiche per la produzione di piastrelle ceramiche. Non è pertanto ammesso il conferimento del prodotto ottenuto ad intermediari o ad aziende che producono altri tipi di materiale. I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e devono essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.
- 8) L'accertamento di conformità ai requisiti di cui al punto 6) deve avvenire attraverso verifiche analitiche dei parametri EoW indicati nelle schede tecniche con cadenza stabilita all'interno delle procedure aziendali (procedura P32 verifiche su prodotto finito). Con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso dovrà essere effettuata una verifica analitica dei parametri EoW indicati nelle schede tecniche di ogni prodotto i cui esiti e i relativi campioni (prelevati in conformità alla norma Uni 10802) dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ -

Dichiarazione avente numero progressivo:	
Data:	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE prot.n. _____ del _____

il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:

Denominazione sociale:		CF/P.IVA:
Iscrizione al registro imprese:		Referente:
Indirizzo sede legale:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Impianto di recupero unità locale:		
Indirizzo:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Riferimenti catastali terreni/fabbricati: Foglio _____ Mapp./Part. _____ Sub. _____		

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

il lotto/partita n. _____ del prodotto/EoW _____, prodotto nel periodo _____ consiste in mc. _____ e/o tonn. _____

tale lotto/partita, come stabilito dal provv. _____, rispetta i criteri specifici dell'allegato _____ della det _____

L'ultima verifica analitica, che si allega, rappresentativa dell'EoW prodotto è stata effettuata il _____ sul campione denominato _____ conservato presso l'impianto per 5 anni.

e dichiara infine:

di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg.UE 2016/679).

_____ li _____

 (Firma e timbro del produttore EoW)

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)

ALLEGATO ARIA

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

La ditta SPRAY DRY SPA, presso lo stabilimento sito in comune di Sassuolo (MO), V. Emilia Romagna n. 15, svolge attività di produzione di impasti ceramici con recupero di rifiuti.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dal progetto allegato all'istanza di Autorizzazione Unica art.208 DLgs 152/06, risulta:

- la continuazione di emissioni diffuse in atmosfera generate dalla ricezione, movimentazione e consegna delle argille utilizzate per produrre "impasti ceramici";
- la continuazione delle emissioni convogliate in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: E2, E3, E5, E6, E9, E10, E12, E15, E16, E17, E18, E19.
- la installazione del nuovo punto di emissione: E20
- e il seguente consumo di materie prime:

- sabbie	62.000	t/anno
- feldspati	75.000	t/anno
- argille	88.000	t/anno
- rifiuti (Fanghi ceramici acquosi filtropressati e liquidi, Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici, Polveri e particolato, Rottami ceramici crudi con o senza smalto, Residui di miscela di preparazione non sottoposti e trattamento termico, calce esausta)	121.500	t/anno

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica, comprensiva dell'allegato ARIA, adottata da ARPAE- SAC Modena con Determinazione n. 3817 del 29/07/2021.

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 21/06/2023;

La Conferenza di Servizi tenutasi in data 24/08/2023 ha espresso parere favorevole al rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica art.208 DLgs 152/06, alle condizioni e prescrizioni indicate nei pareri e rapporti istruttori acquisiti agli atti.

ARPAE Distretto di Modena - Presidio territoriale di Maranello-Pavullo, con prot. n. 144869 del 24/08/2023 ha fornito contributo istruttorio, per quanto riguarda gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera.

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria generale stabilimento – Lay-Out rev. 04 -16/06/2023" e denominate come sotto riportato.

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. **EMISSIONI DIFFUSE**

Fase produttiva	Prescrizioni Tecniche per il contenimento/mitigazione delle emissioni diffuse
<p>Preparazione e produzione - scarico mezzi materie prime e materiali per il recupero - cernita - miscelazione - macinazione - atomizzazione</p>	<p>Tutte le operazioni devono essere confinate in ambienti chiusi.</p>
<p>Trasporto carico scarico</p>	<p>Tutte le operazioni di prelievo delle materie prime dai cumuli, trasporto, trasferimento in tramoggia di carico camion devono essere confinate in ambienti chiusi o dotati di sistemi di captazione e abbattimento polveri. Deve essere adottata adeguata altezza e minore velocità tecnicamente possibile per lo scarico del materiale da trasportare (atomizzato). I mezzi di trasporto devono essere mantenuti parzialmente coperti.</p>
<p>Stoccaggio</p>	<p>Tutte le principali operazioni devono essere confinate in ambienti chiusi. Lo stoccaggio di argille deve avvenire esclusivamente in ambienti confinati. Lo stoccaggio di sabbie e feldspati può avvenire sotto tettoia solo in modo occasionale. Deve essere adottata adeguata altezza e minore velocità tecnicamente possibile per lo scarico del materiale stoccato sotto tettoia.</p>
<p>Transito mezzi su strade e piste di cantiere</p>	<p>I camion per il trasporto di materiale polverulento devono essere coperti. La velocità di percorrenza all'interno dell'area deve essere ridotta. Le vie di transito devono essere mantenute umide al fine di limitare la diffusione di polveri. Deve essere eseguita regolarmente la pulizia dei piazzali e della strada di accesso. Deve essere eseguito il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dall'impianto.</p>

2. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E2	NASTRI TRAMOGGE SILOS	4500	15	24	Polveri totali	25	filtro a tessuto	semestrale (Portata, polveri) annuale (silice libera cristallina)
					Silice libera cristallina	5(***)		
E3	NASTRI TRAMOGGE ELEVATORI	4500	15	24	Polveri totali	25	filtro a tessuto	semestrale (Portata, polveri) annuale (silice libera cristallina)
					Silice libera cristallina	5(***)		
E5	ATOMIZZATORE N.1 E COGENERAZIONE (essiccazione a spruzzo argille con recupero rifiuti ceramici) (*)	110000	30	24	Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,5	filtro a maniche a media temperatura con sistema di pulizia ad aria compressa	trimestrale (Portata, polveri, piombo, ossidi di azoto, monossido di carbonio) annuale (silice libera cristallina)
					Polveri totali	24		
					Silice libera cristallina	5(***)		
					Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35(**)		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200		
					Monossido di Carbonio (espresso come CO)	600		
E6	ATOMIZZATORE N.2 E COGENERAZIONE (essiccazione a spruzzo argille con recupero rifiuti ceramici) (*)	110000	30	24	Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,5	filtro a maniche a media temperatura con sistema di pulizia ad aria compressa	trimestrale (Portata, polveri, piombo, ossidi di azoto, monossido di carbonio) annuale (silice libera cristallina)
					Polveri totali	24		
					Silice libera cristallina	5(***)		
					Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35(**)		
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200		
					Monossido di Carbonio (espresso come CO)	600		
E9	IMPIANTO DI ATOMIZZAZIONE (essiccazione a spruzzo argille con recupero rifiuti ceramici)	36000	16	24	Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,5	filtro a maniche a media temperatura con sistema	trimestrale (Portata, polveri, piombo, ossidi di
					Polveri totali	29,4		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
					Silice libera cristallina	5(***)	di pulizia ad aria compressa	azoto) annuale (silice libera cristallina)
				Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35(**)			
				Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350			
E10	PULIZIA PNEUMATICA	1800	15	2	Polveri totali	25	filtro a tessuto	semestrale (Portata, polveri) annuale (silice libera cristallina)
				Silice libera cristallina	5(***)			
E12	SILOS NASTRI INSACCATRICI	18500	15	24	Polveri totali	22	filtro a tessuto	semestrale (Portata, polveri) annuale (silice libera cristallina)
				Silice libera cristallina	5(***)			
E15	ALIMENTAZIONE CARICO E SCARICO ATM 1 E 2, SILI STOCCAGGIO, CARICO MULINI	38000	10	24	Polveri totali	22	filtro a maniche a bassa temperatura con sistema di pulizia ad aria compressa	semestrale (Portata, polveri) annuale (silice libera cristallina)
				Silice libera cristallina	5(***)			
E16	SILOS E NASTRI CARICO CAMION	68000	15	10	Polveri totali	24	filtro a maniche a bassa temperatura con sistema di pulizia ad aria compressa	semestrale (Portata, polveri) annuale (silice libera cristallina)
				Silice libera cristallina	5(***)			
E17	MACINAZIONE A SECCO	13000	14	8	Polveri totali	27,2(#)	filtro a maniche a bassa temperatura con sistema di pulizia ad aria compressa	semestrale (Portata, polveri) annuale (silice libera cristallina)
				Silice libera cristallina	5(***)			
E18	COGENERAZIONE EMERGENZA 1 (motore alimentato a gas naturale, PTN 1560 kW)	-	-	-	-	-	-	

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E19	COGENERAZIONE EMERGENZA 2 (motore alimentato a gas naturale, PTN 1560 kW)	-	-	-	-	-	-	-
E20	ASPIRAZIONE DOSAGGIO CALCE ESAUSTA	3200	14	3	polveri totali	30	filtro a cartucce	semestrale (Portata, polveri)

(*) Negli atomizzatori sono immessi calore e prodotti della combustione di 2 motori endotermici alimentati a gas naturale di Potenza termica di 1560 kW cad. utilizzati per produrre Energia Elettrica in cogenerazione.

I motori possono essere attivati esclusivamente in concomitanza con l'impiego degli atomizzatori, cioè con emissioni convogliate all'interno degli essiccatoi a spruzzo citati. L'esercizio di impianti con emissione in atmosfera autonoma è sottoposto a preventiva autorizzazione.

(**) I limiti di emissione di SOx si considerano automaticamente rispettati.

(***) Silice libera cristallina. Limite applicato nel caso in cui sia superato il flusso di massa di ≥ 25 g/h di silice libera cristallina complessiva di stabilimento, rilevato a monte degli impianti di abbattimento.

(#) Limite proposto dalla ditta .

3. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

4. Entro 30 giorni dalla effettuazione del primo autocontrollo annuale, eseguito dopo la data di rilascio dell'Autorizzazione Unica, dovranno essere trasmessi i risultati relativi al punto di emissione n. E17 tramite Posta Elettronica Certificata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.

5. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A). L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B). Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

6. Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. E20** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

7. Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE."**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni.

8. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità

Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

-Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale .

Con riferimento agli impianti funzionanti a ciclo continuo, i sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

10. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti uguali in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

12. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere

raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

13. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora

possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

14. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020

Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.